

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Gennaio 2011

La Commissione Agricoltura della Camera ha varato definitivamente all'unanimità in sede legislativa il ddl sull'etichettatura che rende obbligatoria l'indicazione dell'origine sui prodotti alimentari. Ora saranno i singoli decreti attuativi della legge a stabilire nel dettaglio le modalità di applicazione delle norme del provvedimento per ogni singola filiera. Si parte dalla filiera dei suini e del settore lattiero-caseario. Poi si passerà a settori più sensibili e complessi come, per esempio, quello della pasta.

Ora per vendere in Italia prodotti agroalimentari "made in Italy", dunque, diventa obbligatorio indicare su tutti i cibi nell'etichetta luogo di origine o di provenienza, dando informazioni chiare e precise ai consumatori su cosa consumano ogni giorno. La legge estende quindi l'indicazione di provenienza anche a pasta, carne di maiale e salumi, carne di coniglio, frutta e verdura trasformata, derivati del pomodoro diversi da passata, formaggi, derivati dei cereali (pane, pasta), carne di pecora e agnello, latte a lunga conservazione, tutti prodotti finora non etichettati da questo punto di vista. Ad oggi, infatti, l'indicazione di provenienza era presente solo su carne bovina, carne di pollo e derivati, frutta e verdura fresche, uova, passata di pomodoro, latte fresco, pesce, extravergine di oliva, miele. Ma non solo: anche la pubblicità dei prodotti non potrà essere ingannevole: la nuova normativa, infatti, prevede che per i prodotti alimentari le informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle materie prime agricole non debbano indurre in errore il consumatore.

Contrasto alla pubblicità ingannevole.

Per i prodotti alimentari le informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle materie prime agricole siano necessarie al fine di non indurre in errore il consumatore.

Denominazioni rafforzate.

Viene estesa all'intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono contratti di filiera e di distretto. Ci sono disposizioni per il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta. In particolare raddoppia le sanzioni per la violazione delle norme che limitano l'utilizzo di latte in polvere, qualora la violazione riguardi prodotti Dop, Igp o riconosciuti come specialità tradizionali garantite (Stg). Si istituisce inoltre un «Sistema di produzione integrata» dei prodotti agroalimentari, finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti. Non mancano disposizioni per la salvaguardia delle produzioni italiane di qualità. In particolare viene aggiornata e coordinata la disciplina sanzionatoria prevista da diverse normative speciali.

Obbligo d'indicazione d'origine.

Nuova disciplina in materia di etichettatura di origine dei prodotti alimentari, per assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione e rafforzare prevenzione e repressione delle frodi alimentari. Si prevede l'obbligo per i prodotti alimentari posti in commercio di riportare nell'etichetta anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza, oltre alle altre indicazioni previste dalla normativa già vigente. È inoltre previsto, in conformità alla normativa dell'Unione europea, anche l'obbligo di indicazione in etichetta dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.

Con successivi decreti dei Ministri delle politiche agricole e dello Sviluppo economico, saranno definiti: i prodotti alimentari soggetti all'obbligo di etichettatura di origine, relativamente a ciascuna filiera; il requisito della prevalenza della materia prima utilizzata; le modalità dell'etichettatura di origine; le disposizioni sulla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale.

Sono inoltre dettate sanzioni amministrative pecuniarie per la commercializzazione di prodotti in violazione degli obblighi di etichettatura.